

Rinvio pregiudiziale nei casi di doppia pregiudizialità
Osservazioni a margine dell'opportuna scelta compiuta con l'ordinanza n. 117 del
2019 della Corte costituzionale*

di Stefano Catalano – Professore associato di diritto costituzionale nell'Università degli studi di Verona

ABSTRACT: The essay analyzes the decision of the Constitutional Court n. 117/2019. The essay analyzes the preliminary ruling that the Constitutional Court proposes to the Court of Justice in a case of 'double preliminary question' (constitutional and EU). The analysis is made with regard to the new jurisprudential orientation of the Constitutional Court on 'double preliminary question' (after the decision n. 269/2017). The essay analyzes the problems of the case submitted to the Constitutional Court.

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. – 2. Il contesto in cui si inserisce il rinvio pregiudiziale. – 3. Il potere di proporre rinvio pregiudiziale dopo la svolta della Corte costituzionale. – 4. Particolarità del rinvio pregiudiziale operato dall'ordinanza n. 117 del 2019.

1. Considerazioni preliminari

Con l'ordinanza n. 117 del 2019 la Corte costituzionale, nell'affrontare una delle questioni di legittimità poste dall'ordinanza della Corte di cassazione, Sez. II civ., 16 febbraio 2018, n. 3831, ritiene necessario proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

Ci si trova, come viene espressamente sottolineato nello stesso atto di rimessione, in un caso di doppia pregiudizialità, poiché le norme oggetto parrebbero essere in contrasto sia con la Costituzione, sia con norme europee, segnatamente con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Stando così le cose, di fronte alla svolta compiuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 269 del 2017 (poi confermata dalle sentenze nn. 20, 63 e 112 del 2019) che suggerisce ai giudici comuni di dare priorità alla questione di legittimità costituzionale laddove vengano in rilievo sia parametri costituzionali sia norme della CDFUE, la Cassazione “ritiene (...) di risolvere la segnalata doppia pregiudizialità privilegiando, in prima battuta, l'incidente di costituzionalità”. Ragionando in questo modo, si mostra di condividere l'idea secondo cui, in base alla sentenza n. 269 del 2017, la priorità della questione di costituzionalità sarebbe obbligatoria¹. Ciò pare comprensibile anche considerato che, nel momento in cui la Cassazione rinvia gli atti al Giudice delle leggi, non erano state ancora emesse le sentenze nn. 20 e 63 del 2019 con le quali si precisa ulteriormente l'orientamento della Corte costituzionale. Non va dimenticato, per altro, che nel sollevare la questione di costituzionalità la Cassazione non nasconde un certo atteggiamento critico nei riguardi del passaggio in cui la Corte costituzionale sembra ammettere la non applicazione della norma interna e la proposizione del rinvio pregiudiziale qualora vi sia un contrasto con il diritto UE “per altri profili”, ossia per motivi diversi da quelli presi in considerazione dal Giudice delle leggi.

Tanto segnalato, va ribadito che quello poco sopra indicato è il presupposto in base al quale vengono posti due differenti dubbi di costituzionalità su altrettante disposizioni del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). In particolare, la Cassazione ritiene illegittimo, da un lato, l'art. 187-*quinquiesdecies* del citato testo unico nella parte in cui “sanziona la condotta consistente nel non ottemperare tempestivamente alle richieste della CONSOB o nel ritardare l'esercizio delle sue funzioni anche

¹ Considerano obbligatoria la priorità D. TEGA, *Il seguito in Cassazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 269 del 2017: prove pratiche di applicazione*, in www.questionegiustizia.it; G. COMAZZETTO, *Cronaca di una svolta annunciata: doppia pregiudizialità e dialogo tra Corti, a un anno dalla sentenza n. 269/2017*, cit., p. 32; A. COSENTINO, *La Carta di Nizza nella giurisprudenza dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017*, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 3 del 2018, p. 9. In senso più sfumato A. RUGGERI, *Dopo la sent. 269 del 2017 della Consulta sarà il legislatore a fare da paciere fra le Corti?*, in *Consulta online*, 2018, n. 1, p. 156 e s. (nota 8). Sostiene che nella ordinanza in esame la Corte di cassazione “non dichiara di essere obbligata” a sollevare prioritariamente q.l.c. lo stesso A. RUGGERI, *Una prima, cauta ed interlocutoria risposta della Cassazione a Corte cost. n. 269/2017 (a prima lettura di Cass. II sez. civ. 16 febbraio 2018, n. 3831, Bolognesi c. Consob)*, *ivi*, p. 82. Di non obbligo, ma di opportunità parla S. VERNUCCIO, *La sentenza 269/2017: la Corte costituzionale di fronte alla questione dell'efficacia diretta della Carta di Nizza e la prima risposta del giudice comune (Cass. Ord. 3831/2018)*, in *Questa Rivista*, n. 2 del 2018, p. 16.

nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate"; dall'altro l'art. 187-*sexies* del medesimo d.lgs. (nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera a), della legge n. 62 del 2005) "nella parte in cui esso assoggetta a confisca per equivalente non soltanto il profitto dell'illecito ma anche i mezzi impiegati per commetterlo, ossia l'intero prodotto dell'illecito".

In entrambi i casi, oltre alla diretta lesione di norme costituzionali, viene denunciata la violazione indiretta degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., come integrati da diverse disposizioni sovranazionali e soprattutto da specifiche regole della CDFUE.

La Corte costituzionale ritiene di dover dare risposta alle diverse questioni con due distinte pronunce. La sentenza n. 112 del 2019, infatti, dichiara incostituzionale la disciplina sulla confisca contenuta nell'art. 187-*sexies* del d.lgs. n. 58 del 1998, mentre con l'ordinanza n. 117 del 2019, per risolvere il restante quesito, si reputa necessario coinvolgere la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le considerazioni che seguono riguardano esclusivamente questa seconda decisione.

2. Il contesto in cui si inserisce il rinvio pregiudiziale

Per meglio comprendere la decisione in esame occorre, sia pur in breve, richiamare il filone giurisprudenziale all'interno del quale si inserisce². Sino al cambio di rotta avutosi con la sentenza n. 269 del 2017 e confermato dalle sentenze nn. 20, 63 e 112 del 2019, le ipotesi di doppia pregiudizialità venivano costantemente decise nel senso della precedenza delle questioni relative al diritto europeo rispetto a quelle di costituzionalità. A partire dall'ordinanza n. 536 del 1995, la Corte ha sempre chiesto ai giudici comuni di adire preventivamente la Corte di giustizia, al fine di definire correttamente il quadro normativo sovranazionale³. Come è stato giustamente notato, la

² Che l'ordinanza 117 del 2019 si inserisce all'interno del nuovo corso giurisprudenziale sulla doppia pregiudizialità è sottolineato da A. RUGGERI, *Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del "dialogo" con le Corti europee e i giudici nazionali (a margine di Corte cost. n. 117 del 2019)*, in *Consulta online*, 2019, n. 2, p. 242 e s.

³ Nell'ordinanza si dice chiaramente che è "il giudice rimettente, il quale alleggi, come nella specie, la norma comunitaria a presupposto della censura di costituzionalità, a doversi far carico in mancanza di precedenti puntuali pronunce della Corte di giustizia di adire quest'ultima per provocare quell'interpretazione certa ed affidabile che assicuri l'effettiva (e non già ipotetica e comunque precaria) rilevanza e non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale circa una disposizione interna che nel raffronto con un parametro di costituzionalità risenta,

ragione “addotta da parte della Corte costituzionale ha fatto (...) riferimento alla condizione della necessaria applicabilità della norma nel processo *a quo*”. In effetti, “potendo la risposta della Corte di giustizia determinare la non applicazione (o disapplicazione) del diritto nazionale per contrasto con quello eurounitario (...), occorre attendere la risposta di quest’ultima”, poiché essa incideva sulla rilevanza della questione di costituzionalità, rendendo il più delle volte “inutile” o non praticabile la sua successiva sollevazione⁴.

Un tale atteggiamento ha portato alla progressiva emarginazione della Corte costituzionale dal circuito di tutela dei diritti che sono sempre più stati difesi dall’azione dei giudici comuni in costante dialogo con la Corte di giustizia dell’Unione europea. Proprio per reagire a tale situazione e per riacquisire un ruolo centrale in tema di garanzia dei diritti, la Corte ha corretto la propria posizione in tema di doppia pregiudizialità⁵.

Nel complesso, dalle decisioni 269 del 2017; 20 e 63 del 2019, emerge l’affermazione, sia pur con riguardo al particolare caso in cui il contrasto fra norme coinvolga oltre alla Costituzione italiana la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della possibile priorità della questione di costituzionalità rispetto a quella europea. Nelle ipotesi segnalate, i criteri enunciati per la generalità dei casi a partire dalla sentenza n. 170 del 1984 – ossia la sola verifica della sussistenza (o meno) in capo alla disciplina eurounitaria delle caratteristiche necessarie per l’efficacia immediata – non valgono⁶. In particolare, il vincolo posto in capo al “giudice comune di delibare previamente, a pena

direttamente o indirettamente, della portata della disposizione comunitaria”. Sul punto M. CARTABIA, *Considerazioni sulla posizione del giudice comune di fronte a casi di “doppia pregiudizialità”, comunitaria e costituzionale*, in *Foro italiano*, 1997, p. V, c. 224. La A. già allora riteneva “discutibile” che la Corte possa obbligare il giudice a porre rinvio pregiudiziale, nelle ipotesi di doppia pregiudizialità.

⁴ R. ROMBOLI, *Corte di giustizia e giudici nazionali: il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo*, in *Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 3 del 2014, p. 7. Anche R. BIN, *Chi è il giudice dei diritti? Il modello costituzionale e alcune deviazioni*, in *Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 4 del 2018, p. 625 ricorda come il fatto che siano stati riconosciuti effetti diretti alle decisioni della Corte di giustizia abbia “fatto esplodere lo strumento del rinvio pregiudiziale, con cui i giudici comuni riescono a raggiungere un risultato che altrimenti sarebbe loro precluso: liberarsi dal vincolo della legge”.

⁵ A. ANZON, *La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a tutela dei controlimiti*, in *www.forumcostituzionale.it*, p. 5; A. RUGGERI, *I rapporti tra Corti europee e giudici nazionali e l’oscillazione del pendolo*, in *Consulta online*, 2019, n. 1, p. 164; D. GALLO, *Efficacia diretta del diritto UE, procedimento pregiudiziale e corte costituzionale: una lettura congiunta delle sentenze n. 269/2017 e 115/2018*, in *Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 1 del 2019, p. 232 e s. Quest’ultimo A. ritiene lo strumento usato dalla Corte in contrasto con il diritto UE. Sul punto si tornerà oltre nel testo.

⁶ A. ANZON, *La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a tutela dei controlimiti*, cit., p. 4; A. RUGGERI, *Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell’orbita del sindacato accentratore di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell’Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017)*, in *Diritti comparati*, n. 3 del 2017, p. 5.

di inammissibilità, la pregiudiziale comunitaria rispetto alla questione di costituzionalità si inverte”⁷, sia pur in modo non tassativo. Si introduce, quindi, una “deroga” rispetto a quanto solitamente avviene nei rapporti fra ordinamento italiano ed europeo⁸. In estrema sintesi, quando una disciplina interna appaia in contrasto sia con la Costituzione sia con le norme contenute nella CDFUE il giudice deve valutare con molta attenzione l’opportunità di coinvolgere la Corte costituzionale che, se chiamata in causa, non può esimersi dal decidere⁹. Per usare le parole dell’ordinanza n. 117 del 2019, va notato che la Corte, “riguardo alle norme della CDFUE, (...) ha recentemente affermato la propria competenza a vagliare gli eventuali profili di contrarietà delle disposizioni di legge nazionali alle norme della Carta che il giudice rimettente ritenga di sottoporle”.

3. Il potere di proporre rinvio pregiudiziale dopo la svolta della Corte costituzionale

In questo quadro, tuttavia, sino alle decisioni 20 e 63 del 2019, non era del tutto chiaro se i giudici comuni avessero o meno la possibilità di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in ogni momento e con riguardo a qualunque questione ritenessero necessario sollevare. Una precisazione in materia, in vero, è stata chiesta proprio dall’ordinanza di rimessione della Cassazione che ha dato origine ai giudizi definiti con la sentenza n. 112 del 2019 e con l’ordinanza ora in commento. In effetti, lo si è ricordato sopra, la Corte di cassazione nel rinviare gli atti sembra sottoporre a critica il passaggio della sentenza n. 269 del 2017 in cui si fa riferimento al contrasto con il diritto UE “per altri profili”, specie nella parte in cui la Corte sembra limitare il potere dei giudici comuni di attivare il rinvio pregiudiziale.

Già prima delle pronunce che decidono le questioni poste dalla Cassazione, come è noto, la stessa Corte costituzionale ha risposto esplicitamente sul punto con le decisioni del 20 e 63 del 2019

⁷ G. SCACCIA, *Giudici comuni e diritto dell’Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017*, cit., p. 2949.

⁸ R. ROMBOLI, *Dalla “diffusione” all’ “accentramento”*: una significativa linea di tendenza della più recente giurisprudenza costituzionale, in *Foro italiano*, 2018, p. I, c. 2231; C. SCHEPISI, *I futuri rapporti tra le Corti dopo la sentenza n. 269/2017 e il controllo erga omnes alla luce delle reazioni dei giudici comuni*, in *federalismi.it*, n. 22 del 2018, p. 3.

⁹ Sul punto sia consentito rinviare a S. CATALANO, *Doppia pregiudizialità: una svolta ‘opportuna’ della Corte costituzionale*, in *federalismi.it*, n. 10 del 2019, p. 24 e s.

e da ultimo con l'ordinanza n. 117 dello stesso anno che ribadisce quanto precedentemente specificato¹⁰. Si sottolinea, infatti, come “resta fermo che i giudici comuni possono sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria” (sentenza n. 20 del 2019). Ciò “anche al termine del procedimento incidentale di legittimità costituzionale” (sentenza n. 63 del 2019). Ne risulta confermato, allora, che è venuto meno ogni equivoco sulla facoltà per i giudici di porre rinvio pregiudiziale, persino dopo la definizione del giudizio di costituzionalità, per qualsivoglia motivo. Stando così le cose, possono essere superati gli eventuali dubbi di incompatibilità con i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo che, secondo il costante insegnamento della Corte di giustizia, non consente di porre limitazioni al potere dei giudici comuni di proporre rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del TFUE¹¹.

Ad ogni modo, la decisione in esame risulta molto significativa in tema di rinvio pregiudiziale perché attribuisce, potremmo dire a livello programmatico, un ruolo attivo alla Corte costituzionale. Quest'ultima, ove i giudici accolgano, nelle ipotesi di doppia pregiudizialità riguardanti la CDFUE, l'invito a sollevare prioritariamente la questione di costituzionalità, afferma di essere pronta ad attivare il “rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme della Carta”, potendo, “all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa dall'ordinamento nazionale con effetti *erga omnes*”.

La scelta – oltre a rappresentare, per esplicita ammissione della Corte che nell'ordinanza n. 117 del 2019 richiama testualmente la sentenza n. 269 del 2017, un sicuro segno di dialogo fra Corti espressione della “costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia” – pare da salutare con favore per almeno due ordini di motivi.

In primo luogo, la Corte rafforza l'impressione, già ricavabile dalla lettura delle sentenze nn. 20 e 63 del 2019, di voler proporre, nella tutela dei diritti fondamentali, un nuovo ‘patto’ ai giudici comuni. Da un lato, si suggerisce a questi ultimi di dare al Giudice delle leggi la “prima parola”,

¹⁰ A. RUGGERI, *Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del “dialogo”*, cit., p. 243.

¹¹ A. RUGGERI, *La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno*, cit., p. 117 e s. L'A. oltre a segnalare che la Corte intende “tranquillizzare i giudici comuni”, afferma che la decisione contiene un “apprezzabile chiarimento” (p. 118).

Si veda anche G. VITALE, *I recenti approdi della Consulta sui rapporti tra Carte e Corti. Brevi considerazioni sulle sentenze nn. 20 e 63 del 2019 della Corte costituzionale*, in *federalismi.it*, n. 10 del 2019, p. 6 e ss. e volendo S. CATALANO, *Doppia pregiudizialità: una svolta ‘opportuna’ della Corte costituzionale*, cit., p. 15 e ss.

dall'altro, si accetta di coinvolgere attivamente la Corte di giustizia nel dialogo, ammettendo che essa possa essere chiamata in causa da entrambi¹². In questo senso può essere letto anche il punto dell'ordinanza in commento che richiama il passaggio della sentenza n. 20 del 2019 nel quale si dice che l'esistenza di "un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione".

In secondo luogo, l'ordinanza n. 117 del 2019 sembra essere testimonianza del fatto che la Corte costituzionale sia consapevole di come la volontà di recuperare un ruolo centrale nella tutela dei diritti, indubbiamente perseguita nella recente giurisprudenza in tema di doppia pregiudizialità, debba accompagnarsi all'accettazione di un dialogo diretto con la Corte di giustizia. Quest'ultimo elemento, in altre parole, rappresenta una sorta di 'contrappeso' necessario rispetto al primo, poiché può prevenire eventuali conflitti fra le due Corti.

In effetti, la possibilità, ammessa come noto anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sia pur a determinate condizioni), che la Corte costituzionale possa avere il diritto alla 'prima parola' rischia di essere un "regalo avvelenato". Ciò poiché, in un simile quadro, è del tutto possibile che i giudici comuni possano 'ribellarsi' alla decisione della Corte costituzionale, eventualmente coinvolgendo la Corte di giustizia¹³. In breve, una volta espressasi su questioni attinenti al diritto dell'Unione europea, la Corte costituzionale potrebbe essere sconfessata dal giudice comune che dovesse, direttamente o con il preventivo avallo della Corte di giustizia, dare una lettura differente delle norme sovranazionali¹⁴.

Per quanto più specificamente rileva ora, ove i Giudici di Lussemburgo fossero chiamati in causa e si esprimessero con una valutazione diversa da quella della Corte costituzionale, il giudice comune italiano si troverebbe in una situazione scomoda, perché esso dovrebbe assecondare il *decisum* della Corte di giustizia, sconfessando la Corte costituzionale, ovvero adire nuovamente quest'ultima, affinché possa valutare se: *a*) trasformare la decisione di infondatezza in una di accoglimento; *b*) ci si trovi in una situazione nella quale possano essere invocati i controlimiti.

¹² Sia consentito rinviare a S. CATALANO, *Doppia pregiudizialità: una svolta 'opportuna' della Corte costituzionale*, cit., p. 25 e s.

¹³ R. MASTROIANNI, *La Corte di giustizia ed il controllo di costituzionalità: Simmenthal revisited?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2014, p. 4098. A tale A. si rinvia anche per l'analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia.

¹⁴ G. VITALE, *I recenti approdi della Consulta sui rapporti tra Carte e Corti*, cit., p. 8 e s.

Come si vede immediatamente, la condizione potrebbe essere assai delicata anche per il Giudice costituzionale¹⁵, sia che esso venga o meno coinvolto una seconda volta.

Per evitare tali situazioni e soprattutto per prevenire i contrasti con la Corte di giustizia, considerato che il Giudice costituzionale è nelle condizioni di decidere per primo, è molto utile, forse indispensabile, un generoso uso del rinvio pregiudiziale da parte proprio della Corte costituzionale¹⁶. Di questo, indubbiamente, mostra di essere consapevole la Corte nella decisione in commento che, pertanto, va valutata molto positivamente.

4. Particolarità del rinvio pregiudiziale operato dall'ordinanza n. 117 del 2019

Tanto osservato in linea generale sulla scelta della Corte di fare ricorso al rinvio pregiudiziale, bisogna segnalare che il caso che ha dato origine all'ordinanza in esame presenta una particolarità che ha reso ancor più necessario il coinvolgimento della Corte di giustizia.

Infatti, la disposizione impugnata, considerata in contrasto con il c.d. “diritto al silenzio” da cui discende, quale corollario del diritto di difesa, il divieto di imporre ad un individuo di dare informazioni dalle quali possa derivare l'affermazione della propria responsabilità, viene ritenuta dalla Corte costituzionale una specifica attuazione di una normativa europea. In particolare, si osserva, “l'art. 187-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998 (...) è stato introdotto nell'ordinamento italiano in esecuzione di uno specifico obbligo posto dalla direttiva 2003/6/CE” e “tale disposizione costituisce, oggi, la puntuale attuazione di un'analogia disposizione del regolamento (UE) n. 596/2014, che ha abrogato la direttiva medesima”.

Stando così le cose e considerato che a giudizio del Giudice delle leggi vi sono elementi per considerare la disciplina censurata in conflitto con norme della Costituzione, internazionali e della CDFUE, si segnala come “una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale (...) rischierebbe di porsi in contrasto con il diritto dell'Unione”. Da ciò deriva la necessità di porre due

¹⁵ A. RUGGERI, *Dopo la sent. 269 del 2017 della Consulta sarà il legislatore a fare da paciere fra le Corti?*, in *Consulta online*, 2018, n. 1, p. 157 e s.

¹⁶ Sottolinea che il nuovo corso della giurisprudenza costituzionale potrebbe favorire il dialogo fra le Corti A. ANZON, *La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali*, cit., p. 6. Si veda anche, volendo, S. CATALANO, *Doppia pregiudizialità: una svolta 'opportuna' della Corte costituzionale*, cit., p. 32.

Più cauto sul frequente utilizzo dello strumento del rinvio pregiudiziale è A. RUGGERI, *Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del "dialogo"*, cit., p. 244.

questioni alla Corte di giustizia, nella consapevolezza che la seconda è subordinata alla risposta data alla prima.

Anzitutto il rinvio pregiudiziale mira a comprendere se le disposizioni europee “debbono essere interpretate nel senso che consentono allo Stato membro di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell’autorità competente dalle quali possa emergere la sua responsabilità per un illecito punito con sanzioni penali o con sanzioni amministrative di natura punitiva”. In caso di risposta positiva, ovviamente, la verosimile dichiarazione di incostituzionalità non porrebbe problemi rispetto al diritto dell’Unione europea.

Inoltre (e questa è la seconda questione), laddove la risposta al primo quesito dovesse essere negativa, si chiede alla Corte di giustizia di verificare se la disciplina europea sia o meno compatibile con la CDFUE.

Si tratta, evidentemente, di un rinvio pregiudiziale di validità e, in questo senso, la decisione della Corte costituzionale rappresenta una novità assoluta. È la prima volta, infatti, che quest’ultima intraprende una simile strada. La particolarità della situazione porta a chiedersi, in generale, quale ruolo abbia la Corte in circostanze analoghe. Si potrebbe immaginare, forse, che su di essa gravi un obbligo di attivazione della procedura prevista dall’art. 267 del TFUE. Non sarebbe insensato, in vero, ritenere che la Corte costituzionale sia giudice di ultima istanza. Nel momento in cui, nella decisione della q.l.c. di una norma interna, assuma un peso decisivo la valutazione della validità di una disciplina UE si potrebbe affermare che, non potendo essere messa in discussione la pronuncia che definisce il giudizio di costituzionalità, il Giudice delle leggi sia, all’evidenza, equiparabile alle giurisdizioni di ultimo grado. Tuttavia, anche in una simile situazione, la qualificazione della Corte potrebbe essere quella che essa stessa ha dato di sé medesima con riguardo al rinvio pregiudiziale di interpretazione, ovvero quella di “giudice di unica istanza”. Definizione, che, come è noto, non elimina ogni incertezza.

In ogni caso, pare utile sottolineare che, quando viene in discussione la validità di un atto dell’Unione europea, le ragioni a favore del coinvolgimento della Corte di giustizia assumono un peso decisamente maggiore rispetto alle ipotesi in cui è l’interpretazione delle disposizioni ad essere rilevante.

Tornando al caso di specie, un cenno merita il possibile seguito del giudizio di costituzionalità ove la Corte di giustizia consideri non in contrasto con la CDFUE la disciplina UE in rilievo e che è la base della normativa interna sottoposta al vaglio di costituzionalità. Il fatto che la Corte abbia, fra

gli altri, invocato il diritto di difesa, principio notoriamente qualificabile come supremo, potrebbe rendere non del tutto improbabile l'azionamento dei controlimiti. Si tratterebbe di una presa di posizione assai forte e conflittuale dalle conseguenze imprevedibili, ma non completamente da escludere.

A prescindere da ogni altra considerazione, dalla peculiarità della questione posta dalla Corte costituzionale risulta chiaro che quest'ultima assai difficilmente avrebbe potuto 'fare da sola' senza rischiare fortemente di porsi in rotta di collisione con l'ordinamento dell'Unione europea.

In questo sta, allora, la particolarità del caso in esame. Una simile specificità, se indubbiamente ha reso ineludibile il rinvio pregiudiziale, non deve attenuare il giudizio positivo sulla decisione della Corte che, per il tenore delle motivazioni di ordine generale utilizzate, sembra indicare una via che verrà seguita "ogniqualevolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme della C[DFUE]".